

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 334/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69197** del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 10 maggio 2023 ad istanza di **A. T.**, nato OMISSIS (c.f. OMISSIS), elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n.139, presso lo studio degli avvocati Alessandro Agueci (c.f. GCALSN80A09G273Q, pec alessandroagueci@pecavvpa.it, fax 091.8772253) e Alberto Cadelo (c.f. CDLLRT76M04G273V, pec albertocadelo@pecavvpa.it, fax 0918772253) che lo rappresentano e difendono in giudizio;

contro

- l'**INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv. Tiziana G. Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), e Francesco Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) – giusta procura

generale alle liti del notaio dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax: 091982871);

Uditi all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela Montalbano, i procuratori delle parti, come da verbale;

Premesso in

fatto

1. Il signor A., già dipendente della Polizia di Stato, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, esponeva di essere stato collocato in quiescenza in data 9 ottobre 2017, e di godere di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, con applicazione, in riferimento alla quota retributiva, dell'aliquota prevista dall'art. 44 del d.P.R. 1092/1973, in luogo di quella prevista dall'art. 54 dello stesso decreto.

L'istante, poi, riferiva di aver sollecitato l'ente previdenziale alla rideterminazione del trattamento in base al più favorevole regime derivante dall'applicazione della seconda delle norme richiamate.

Tale richiesta, tuttavia, non sortiva effetto, anche in seguito all'entrata in vigore della legge n. 234/2021, il cui art. 1, comma 101, estendeva espressamente il beneficio dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 al personale della Polizia di Stato.

L'interessato, quindi, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, domandava che fosse gli riconosciuto il diritto alla riliquidazione della quota del trattamento

calcolata con il sistema retributivo con applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 1092/1973, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo, ovvero, in subordine, a decorrere dal 1° gennaio 2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi; chiedeva, inoltre, che ai fini del computo della base pensionabile, si tenesse conto dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e s.m.i. e/o dal d.lgs. 165 /1997 (c.d. sei scatti).

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 21 marzo 2024, riferendo di aver agito in autotutela, in conformità dei più recenti arresti della giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sezione I Appello, sentenza n. 134 del 19 aprile 2021 e Sezione III Appello sentenza n. 155 del 9 aprile 2021), applicando alla quota retributiva del trattamento del signor A. l'aliquota annua del 2,44 con decorrenza dalla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 234/2021.

L'ente, comprovando quanto affermato mediante il deposito della determina di riliquidazione e del cedolino relativo alla mensilità del marzo 2024, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.

3. Il G.U., in esito all'udienza del 23 aprile 2024, adottava l'ordinanza n.57/2024, chiedendo all'ente previdenziale di trasmettere una documentata relazione sull'eventuale computo ai fini pensionistici dei c.d. sei scatti e sulle relative modalità di calcolo.

4. L'Inps dava seguito alla richiesta istruttoria con note depositate il 3 giugno 2024, evidenziando che il trattamento di fine rapporto erogato

in favore del ricorrente ricomprendeva il beneficio controverso e che, in ogni caso, la questione avrebbe esulato dai limiti della giurisdizionale contabile, appartenendo a quella di giudice del lavoro, nella specie coincidente con il G.A., in base al riparto delineato dall' art. 3 del D.lgs. n.165/2001.

5. In esito all'udienza del 16 ottobre 2024, il G.U. – constatato che le informazioni trasmesse dall'previdenziale riguardavano il trattamento di fine rapporto e non l'eventuale valorizzazione dei sei scatti nel calcolo della base pensionistica - adottava l'ordinanza n. 130/2024, reiterando la richiesta contenuta nella precedente ordinanza n. 57/2024.

6. L'Inps, con note trasmesse il 17 gennaio 2025 chiariva che, in effetti, i sei scatti di cui al D.L. n. 387/1987 e all'art. 4 d.lgs. 165 /1997 non erano stato considerati nella determinazione del trattamento controverso, in cui, invece, erano stati erroneamente inclusi i benefici combattentistici *ex* legge n.336/1970.

L'ente comunicava quindi che la pensione del signor A. era stata rideterminata inserendo gli emolumenti spettanti e revocando quelli concessi in difetto dei relativi presupposti; specificava, inoltre, che questi ultimi erano estranei al presente giudizio.

7. All'udienza del 23 gennaio 2025 la parte ricorrente chiedeva un termine per esaminare la documentazione trasmessa da controparte in *limine litis*; il rappresentante dell'INPS si associava alla richiesta.

8. All'udienza del 22 maggio 2025, l'avvocato Agueci chiedeva un ulteriore termine per poter accertare l'effettiva cessazione della

materia del contendere.

La trattazione della causa veniva così differita alla data odierna.

9. All'udienza del 20 novembre 2025, l'avvocato Agueci aderiva alla richiesta dell'INPS di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese di controparte; l'avvocato Velardi si riportava agli atti chiedendo che le spese fossero compensate.

Considerato in

Diritto

1. Il presente ricorso ha per oggetto la pretesa del signor A. alla riliquidazione della quota della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 1092/1973, con decorrenza dalla data di collocamento a riposo, ovvero, in subordine, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con condanna dell'INPS al pagamento degli importi arretrati maggiorati degli accessori di legge: il pensionato, inoltre, ha chiesto che, ai fini del computo della base pensionabile, si tenesse conto dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e s.m.i. e/o dal D.lgs. 165 /1997 (c.d. sei scatti).

2. L'INPS, durante la pendenza della causa, ha riliquidato il trattamento controverso dando applicazione all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973 in senso conforme alla domanda proposta in subordine dal signor A. e, solo dopo una laboriosa attività istruttoria, ha valorizzato i c.d. sei scatti.

L'ente previdenziale, quindi, come confermato dalla difesa del pensionato in occasione dell'udienza di trattazione, ha adottato

provvedimenti satisfattivi delle domande avanzate dal pensionato.

3. Ciò premesso, il giudizio, deve essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto l'amministrazione ha provveduto nei termini di cui alla domanda solo dopo l'istaurazione del giudizio.

4. In forza del principio della soccombenza virtuale, si condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 1.000,00 (mille) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille) comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 20 novembre 2025
Pubblicata 21 novembre 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)